



Istituto di Diritto Canonico S. Pio X
CESEN - Università Cattolica

Il patrimonio culturale di interesse religioso dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005

Convegno di studi

Venezia, Fondazione Cini
3 - 4 novembre 2005



Le autorità competenti

Francesco Sicilia

Capo Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici
Ministero BB.AA.CC.

Le autorità competenti

Francesco Sicilia

Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
Ministero BB.AA.CC.

L'odierno convegno mi consente di rinnovare il segno dell'attenzione con la quale il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici segue un settore di così rilevante importanza nel mondo culturale italiano, quale quello relativo al patrimonio di interesse religioso: negli ultimi anni un intenso lavoro congiunto ha contribuito a determinare un allargamento dei termini dell'intesa tra lo Stato e la Chiesa nel campo della tutela e della valorizzazione e a pervenire a risultati che, oggi, alla luce del recente Accordo tra il Ministero e la CEI, ci confortano nel raggiungimento di ulteriori, proficui obiettivi.

Questa intesa rappresenta infatti un momento di forte rilancio della collaborazione tra Stato e Chiesa, che ci consente di guardare con fiducia il futuro in vista di nuovi ed importanti traguardi.

In questo senso si deve rendere atto all'Autorità ecclesiastica di essersi resa interprete della necessità di passare da una *logica di pura conservazione* ad un'*ottica di servizio*; da una visione spesso rivolta ad esigenze *interne* alla missione pastorale e religiosa verso una dinamica apertura al sistema culturale nazionale, al mondo degli studi e della ricerca, con un conseguente consolidamento della fruizione del patrimonio.

Prima di affrontare un'analisi puntuale del significato, delle finalità e delle caratteristiche rilevanti dell'Intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso, evidenziando il tema delle autorità che ne sono protagoniste, sembra opportuno riepilogare i presupposti normativi sui quali l'intesa stessa trova il proprio fondamento.

Innanzitutto è bene sottolineare che già l'Accordo del 1984 (reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121) prevedeva che fossero concordate disposizioni che miravano alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al godimento dei beni culturali di interesse religioso.

Fin da allora quindi lo Stato italiano e la Santa Sede si preoccupavano di rinvenire disposizioni che potessero contribuire ad una efficace e corretta conservazione del ricco e complesso patrimonio culturale, che ne garantissero una effettiva valorizzazione e quindi una positiva fruizione che assume particolare significato alla luce dei diversi valori propri di questi beni:

- quello intrinseco, strettamente culturale, derivante dalle caratteristiche artistiche, dalla fama degli autori, dalla peculiarità dei beni, dalla loro rarità,
- quello storico di rappresentazione tangibile di eventi particolari del nostro passato
- e quello religioso che si pone al di là ed al di sopra delle valutazioni tecnico-scientifiche per assurgere a valore mondiale, ad una connotazione collettiva che va ben oltre la stessa temporalità del bene, facendo emergere le valenze morali dei beni e della lettura spirituale che di essi intraprende la comunità dei fedeli.

La previsione dell'Accordo trovò una prima attuazione con l'intesa del 13 settembre 1996, ratificata dal D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571.

Su tale intesa lo speciale Osservatorio paritetico centrale Italia - Santa Sede ha formulato alcune proposte di modifica per un migliore funzionamento della stessa.

D'altra parte è stato necessario adeguare l'intesa stessa al nuovo, recente sistema della tutela dei beni culturali, introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ancora, il nuovo assetto organizzativo dato al Ministero dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 ha reso indispensabile individuare gli organi dell'Amministrazione statale competenti ad operare rispetto a quei beni culturali che fanno parte del patrimonio ecclesiastico.

Bisogna ricordare inoltre che l'articolo 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio contempla non solo i beni culturali appartenenti ad enti e ad istituzioni della Chiesa cattolica ma anche quelli appartenenti ad altre confessioni religiose, riconoscendo in questo modo il pluralismo religioso garantito dalla Costituzione italiana. E coerentemente, il successivo articolo 10 del Codice comprende tra i beni dichiarati di interesse culturale le cose immobili e mobili che siano testimonianza dell'identità e della storia non solo delle istituzioni pubbliche e collettive, ma anche di quelle religiose.

Proprio perché tali beni rivestono un interesse culturale e anche religioso, l'obbligo stabilito per il Ministero e per le Regioni è stato quello di garantire il soddisfacimento delle esigenze di culto, grazie al confronto e all'accordo con le autorità delle rispettive confessioni religiose. Il legislatore, infatti, si prefigge la finalità di armonizzare la tutela del patrimonio storico-artistico, ma anche archivistico e bibliotecario, con le esigenze del culto e dei riti religiosi. La previsione non intende limitare i poteri del Ministero o delle Regioni sul patrimonio culturale, ma invece stabilisce il principio che le modalità di esercizio devono essere tali da non interferire con le celebrazioni di carattere religioso. Tanto è vero che il comma 2 dello stesso articolo 9 prevede che il Ministero e le Regioni osservino le intese concordate con la Chiesa cattolica e quelle stipulate con altre confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

D'altra parte gli enti e le istituzioni religiose proprietari di beni culturali mobili ed immobili non sono sottratti a quegli obblighi di conservazione del loro patrimonio, ma possono, sempre in virtù del Codice, usufruire dei sostegni pubblici così come stipulare accordi per concorrere e partecipare ad attività di valorizzazione

dei beni.

Il Codice non prevede quindi un regime differenziato di tutela per i beni di interesse religioso ma introduce, oltre all'aspetto delle esigenze di culto, quello dell'interesse religioso e quindi la necessità di considerare le esigenze di carattere religioso, elementi questi che costituiscono dei parametri imprescindibili di valutazione per operare una effettiva tutela di questi particolari beni.

Nell'Intesa della quale oggi discutiamo, il punto di partenza per le due parti contraenti è stato quello di accettare in maniera incondizionata quanto la legislazione italiana ha dettato in materia di beni culturali: a tale legislazione entrambe le parti sono vincolate, nella finalità comune di dare effettiva attuazione all'obbligo della tutela dei beni culturali.

L'articolo 1 dell'Intesa individua una organizzazione capillare che garantisca un'azione coordinata sia al centro, per quanto attiene gli indirizzi generali, che alla periferia per quanto riguarda l'operatività in sede locale.

In tal senso il comma 3 dello stesso articolo prevede che a livello della provincia religiosa la collaborazione dei soggetti ecclesiastici con i soggetti statali sia attuata anche con l'attiva concorrenza degli archivi e delle biblioteche appartenenti agli stessi, degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica e delle loro articolazioni, tutti organismi questi che agiscono, naturalmente, secondo le disposizioni impartite dalla Santa Sede. La collaborazione è quindi stata prevista dalla C.E.I. a largo spettro, per tutte le strutture che possano e debbano essere coinvolte sui beni culturali di interesse religioso. La presenza degli archivi e delle biblioteche è la compiuta risposta al Codice che include queste tipologie fra i beni culturali. A riguardo l'Intesa fa salve le previsioni in materia di conservazione e di consultazione degli archivi di interesse religioso e delle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche contenute nella specifica Intesa stipulata il 18 aprile 2000

Tale Intesa, che ho potuto seguito personalmente, frutto della reciproca fiducia e della fattiva cooperazione, è stata la testimonianza concreta, da un lato, della volontà dell'Autorità Ecclesiastica di sostenere l'integrazione dei propri istituti con il complesso bibliotecario statale e di favorire l'innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa e professionale; dall'altro, dell'interesse dell'Amministrazione verso un complesso di centri documentari di tradizioni secolari, con un patrimonio bibliografico di assoluta unicità, diffusi sul territorio, con grandi potenzialità di sviluppo in termini di servizi.

Per garantire un attivo confronto e le conseguenti scelte delle azioni di tutela e di valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso il comma 4 dell'articolo 1 prevede apposite riunioni organizzate dagli organi centrali e periferici del Ministero per le proposte o la definizioni dei programmi annuali e pluriennali, riunioni alle quali sono invitati i corrispondenti organi ecclesiastici.

Nelle riunioni gli organi ministeriali comunicano i loro piani di intervento sui beni culturali di interesse religioso che appartengono agli enti ed alle istituzioni ecclesiastiche, mentre gli organi ecclesiastici formulano le loro proposte, le loro

valutazioni, espongono quale sia il loro piano di azione sui beni e manifestano le esigenze di carattere religioso.

Da questo confronto nasce quindi una corretta programmazione al fine di conciliare le necessità culturali con le esigenze di culto. Sulle decisioni finali in merito alla programmazione, sull'attuazione dei programmi, sui piani di spesa, sullo svolgimento degli interventi e su tutte le iniziative in merito, l'articolo 4 dell'Intesa stabilisce per gli organi ministeriali e per quelli ecclesiastici l'obbligo della più ampia informazione.

L'effettiva attuazione dell'Intesa che contempla sia i beni culturali mobili ed immobili presuppone che la normativa italiana sia armonizzata con le esigenze di carattere religioso per ciò che attiene alla tutela, alla valorizzazione ed al godimento dei beni stessi.

Il percorso operativo delineato risulta quindi coerente con le previsioni del Codice. Esso prende le mosse dalla inventariazione e dalla catalogazione dei beni, operazioni che costituiscono la base conoscitiva indispensabile prima della elaborazione dei programmi e della loro concreta attuazione e che vanno fatte con la più piena collaborazione e sostegno.

Naturalmente la collaborazione non può prescindere dal reciproco accesso alle banche dati istituite dai due soggetti.

In adesione alla disposizione del Codice che vieta lo spostamento di beni mobili dalla loro sede originaria, l'articolo 2 dell'Intesa prevede il mantenimento dei beni culturali mobili nei luoghi e nelle sedi di conservazione, tranne nei casi in cui il sito non ne garantisca più la sicurezza oppure la corretta conservazione. In questi casi il soprintendente, in accordo con gli organi ecclesiastici, può stabilire che il bene sia depositato in musei ecclesiastici, purché in regola con le norme sulla sicurezza tramite idonei impianti, oppure in strutture museali pubbliche.

Una particolare attenzione viene riservata nell'Intesa alle modalità esecutive degli interventi di restauro per i quali devono essere rispettate le norme statali sulla qualificazione dei soggetti operanti. Naturalmente per gli interventi che devono essere eseguiti in edifici aperti al culto si stipuleranno accordi fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici, così da contemperare le esigenze di culto con quelle di preservazione dei caratteri identitari del bene.

Vorrei inoltre evidenziare come l'Intesa risponda anche alle questioni inerenti la sicurezza dei beni culturali con il reciproco impegno delle due parti a porre in essere misure che possano garantire i beni soprattutto negli edifici aperti al culto; non tralasci di incoraggiare accordi in base ai quali stabilire orari e percorsi di visita che permettano l'accesso e la visita ai beni culturali rispettando le esigenze di carattere religioso e garantisca il rispetto della normativa canonica statale in caso di prestiti.

L'Intesa circostanzia poi analiticamente i soggetti operanti per le varie fasi e le varie tipologie di attività, confermando in questo una sua completezza di impostazione.

Le sue linee di indirizzo prevedono il potenziamento, sia a livello di programmazione sia per le richieste di autorizzazione, della collaborazione e degli accordi a livello periferico tra il soprintendente e il vescovo diocesano in modo da

garantire l'incentivazione delle richieste espresse sul territorio e quindi la determinazione di un circuito *virtuoso*, di qualità, nelle procedure di determinazione degli interventi.

Anche per i progetti di adeguamento liturgico di beni culturali immobili aperti al culto, il soprintendente procede in accordo con il vescovo diocesano, così da garantire il rispetto del Codice e insieme delle esigenze di carattere religioso.

L'Intesa si occupa anche delle eventuali calamità naturali che possano colpire beni culturali di interesse religioso. In questo caso è sempre il vescovo diocesano che trasmette le informazioni al soprintendente per le valutazioni sui danni subiti dai beni e fornisce le opportune valutazioni circa le priorità degli interventi da eseguire legate alle esigenze di culto; è contemplato inoltre un impegno da parte del Ministero per rendere omogenee le procedure di propria competenza relative alle agevolazioni fiscali in materia di erogazioni liberali destinate ai beni culturali di interesse religioso.

La verifica dell'attuazione delle forme collaborative e degli accordi previsti, l'esame dei problemi di comune interesse, gli orientamenti per migliorare la reciproca collaborazione sono affidati *all'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica* sul quale è previsto in questo Convegno uno specifico intervento.

Possiamo quindi affermare come l'Intesa rappresenti non solo un punto positivo di arrivo dei rapporti fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la C.E.I., ma anche e soprattutto un punto di partenza per la costruzione di una collaborazione sempre più stretta fra organi ministeriali ed ecclesiastici per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso che rappresentano una parte essenziale del patrimonio.

In questo contesto di collaborazione e di dialogo, l'odierno convegno di studi costituisce un momento di rilevante interesse, poiché esamina le tematiche relative al settore e evidenzia, più in generale, la funzione assunta dalla Chiesa nei confronti della vita culturale e sociale italiana.

Oggi, a fronte dei profondi mutamenti del nuovo millennio, la Chiesa è sempre più *in cammino*, si apre al futuro, rafforza legami di amicizia e di tolleranza.

In questo senso, anche la collaborazione con l'Amministrazione nel settore culturale si qualifica come elemento di sostegno e di sviluppo che vede attive energie qualificate con validi e assidui interlocutori.

Con tale sinergia di forze e di intenti, potremo assolvere in misura crescente alle attese provenienti dalla base sociale e dalle stesse istituzioni ecclesiastiche, unite nel raggiungimento di quegli scopi comuni non soltanto in vista della tutela e dell'organizzazione del patrimonio, ma anche ai fini di un potenziamento dell'attività di valorizzazione e di fruizione per la crescita civile, culturale e quindi spirituale della società.